

GIUSTIZIA

Diritto penale. Per gli illeciti puniti con pena pecuniaria o detenzione fino a 4 anni

La chance della «prova» per estinguere il reato

Possibile chiedere la sospensione del procedimento fin dalle indagini

PAGINA A CURA DI
Fabio Fiorentin

Debutta la sospensione del procedimento penale con **messa alla prova dell'imputato**, introdotta dal Ddl sulle pene alternative al carcere - approvato dal Parlamento il 2 aprile e in attesa di pubblicazione in «Gazzetta ufficiale» - per deflazionare il numero di processi e limitare l'applicazione di una pena detentiva.

La nuova disciplina, che sarà operativa con l'entrata in vigore del Ddl e ispirata all'analogo istituto previsto per i minorenni (articolo 28 del Dpr 448/88), stabilisce che la misura è concessa su istanza dell'imputato in procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti previsti dall'articolo 550, comma 2, del Codice di procedura penale (violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale, oltraggio a un magistrato in udienza aggravato dall'attribuzione di un fatto determinato, violazione di sigilli commessa dal custode, rissa con l'esclusione dei casi in cui qualcuno resti ucciso o riportati lesioni gravi o gravissime, furto aggravato, ricettazione).

La domanda

La richiesta può essere formulata nel corso delle indagini preliminari (in questo caso è acquisito il parere motivato del Pm), o fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 del

Cpp, o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Nel caso di giudizio immediato, la domanda è proposta in base all'articolo 458, comma 1, del Cpp: occorre depositare la domanda nella cancelleria del Gip con la prova dell'avvenuta notifica al Pm entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione. La volontà dell'imputato va espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale, con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o da un difensore (articolo 583, comma 3, del Cpp).

All'istanza è allegato un **programma di trattamento** elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, che illustra il progetto di recupero sociale da seguire, che può comprendere il volontariato, le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche nei confronti della persona offesa per riparare il danno da reato.

L'esecuzione

Il programma può prevedere prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora in un determinato luogo, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione del beneficio è subordinata obbligatoriamente allo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità, non retribuito, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, prestato a favore della collettività, presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Asl o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

La prestazione va regolata con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute dell'imputato e non può durare più di otto ore al giorno.

La messa alla prova, dalla quale sono esclusi i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non può essere concessa più di una volta. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 del Cpp - acquisite le necessarie informa-

zioni anche tramite la polizia giudiziaria e sentite le parti - se ritiene che il programma proposto sia idoneo e che l'imputato non commetterà nuovi reati (è valutato anche il domicilio, in relazione alle esigenze della persona offesa), applica la misura con ordinanza, ricorribile per Cassazione. Durante la sospensione del procedimento (non superiore a due anni se il reato è punito con pena detentiva e di un anno nel caso di pena solo pecuniaria) il corso della prescrizione del reato è sospeso, ma - in deroga all'articolo 161, comma 1, del Codice penale - non per gli eventuali correi. Non è sospeso nemmeno, nei confronti dell'imputato, l'eventuale processo civile per i danni. Durante la sospensione sono acquisite, a richiesta di parte, con le modalità stabilite per il dibattimento, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.

L'esito

In caso di esito positivo della prova, il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato per cui si procede, ma non è pregiudicata l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, quando previste.

Nel caso di grave o reiterata trasgressione al programma o alle prescrizioni, di rifiuto del lavoro di pubblica utilità, o di commissione di un altro delitto non colposo o di un reato della stessa indole nel corso della prova, il giudice revoca il beneficio, in esito a una udienza appositamente fissata, cui partecipano le parti e la persona offesa. Nel caso di revoca o esito negativo della messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta e il procedimento riprende, ma il Pm detrarrà dalla pena da eseguire la quota corrispondente al periodo in cui la misura è stata eseguita dall'imputato.

Il Sole **24 ORE**.com



QUOTIDIANO DEL DIRITTO
Gli approfondimenti
dei periodici
e contenuti esclusivi

Tutto il meglio del gruppo 24 Ore per avvocati, giuristi d'impresa, notai e uffici legali in un unico abbonamento digitale. Con Business class Diritto il professionista ha a disposizione il quotidiano del Diritto, uno strumento indispensabile per avere ogni giorno il quadro aggiornato delle principali novità, più Il Sole 24 Ore digitale, più Guida al diritto.

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Come funziona il nuovo meccanismo di messa alla prova

1

I CASI IN CUI SI PUÒ CHIEDERE

La sospensione del procedimento con messa alla prova può essere chiesta dall'imputato (o dall'indagato nel corso delle indagini preliminari):

- nei procedimenti per reati puniti solo con pena pecuniaria;
- nei procedimenti per reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;
- nei procedimenti per i delitti indicati dall'articolo 550, comma 2, del Codice di procedura penale

2

CHE COSA COMPORTA

La messa alla prova richiede che l'imputato si adoperi per eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e, se possibile, per risarcire il danno. L'imputato viene affidato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare attività di volontariato e limitare la libertà di movimento. Perché la messa alla prova sia concessa occorre inoltre prestare lavoro di pubblica utilità per un periodo di almeno dieci giorni, anche non continuativi

3

QUANTO DURA

Il processo non può essere sospeso per più di due anni se si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria) e per non più di un anno se si procede per reati per i quali è prevista solo la pena pecuniaria. Durante il periodo di sospensione con messa alla prova è sospeso il corso della prescrizione del reato. Ma la sospensione della prescrizione non ha effetto per gli eventuali correi

4

LA VALUTAZIONE DELLA PROVA

Al termine del periodo di sospensione, il giudice deve valutare se la prova ha avuto esito positivo o no, tenendo conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni. Per farlo acquisisce la relazione dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ha preso in carico l'imputato. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede, ma non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, se previste dalla legge

5

I CASI IN CUI VIENE REVOCATA

La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata in caso di grave e reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni o in caso di rifiuto a prestare il lavoro di pubblica utilità; è anche revocata se, durante la prova, si commette un altro delitto non colposo o un reato della stessa indole. In questi casi il giudice dispone che il procedimento riprenda il suo corso

Nella delega. Dlgs da adottare entro otto mesi

Più spazio all'arresto e alla reclusione presso il domicilio

■ Si preparano due nuove **penne detentive non carcerarie**: la reclusione e l'arresto domiciliari, da espiare presso l'abitazione del condannato o un altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza. A prevederle è il Ddl approvato dal Parlamento il 2 aprile, che delega il Governo ad adottare - entro otto mesi dall'entrata in vigore della legge - uno o più Dlgs per riformare il sistema delle pene.

Secondo la delega, le contravvenzioni per le quali è ora previsto l'arresto e i delitti per cui è fissata la pena della reclusione nel massimo fino a tre anni saranno puniti con l'arresto o la reclusione domiciliari. Inoltre, il giudice potrà applicare la reclusione domiciliare anche per i delitti la cui pena è stabilita da tre a cinque anni. In alternativa alla pena domiciliare, il giudice potrà disporre, sentiti Pm e imputato, lo svolgimento di un **lavoro di pubblica utilità**. Sono esclusi i delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Le nuove pene saranno applicate per periodi continuativi o per fasce orarie o per determinati giorni della settimana. Competente è il giudice della cognizione, che potrà anche disporre il controllo con il braccialetto elettronico e comunque applicare - per i delitti più gravi - la detenzione ordinaria alla luce dei parametri dell'articolo 133 del Codice penale.

Le pene domiciliari saranno sostituite dalla detenzione in carcere se non è disponibile il domicilio esterno, se sono violate le prescrizioni o commessi nuovi reati. Le nuove pene dovranno, inoltre, essere coordinate con il regime delle sanzioni sostitutive e delle pene alternative, per dare coerenza al sistema. La delega prevede anche l'esclusione della punibilità per con-

dotte sanzionate con pena pecuniaria o reclusione fino a cinque anni, nel caso di particolare tenuità dell'offesa o di non abitudine del comportamento illecito.

Con il nuovo assetto, viene meno non solo il tradizionale ruolo di pena principale della restrizione in carcere, cui subentrano le nuove pene domiciliari, ma muta il concetto di pena detentiva: non più sinonimo di reclusione in carcere, ma sanzione incentrata sulla permanenza in ambiti extra-carcerari, soprattutto nei casi di limitata gravità del reato. L'applicazione di pene domiciliari per autori di reati di contenuta rilevanza, oltre a costituire, a regime, uno stabile fattore di deflazione del sovraffollamento dei carceri, contribuirà anche a evitare ai condannati di bassa pericolosità sociale gli effetti criminogeni del contatto con l'ambiente penitenziario, agevolando il reinserimento nel contesto socio-familiare. Si tratta di un cambio di rotta di rilievo, che fa da contraltare alla politica emergenziale priva di una coerente prospettiva di ampio respiro, che ha spesso preferito inseguire le ondate emozionali per fatti di cronaca di particolare impatto mediatico, con l'inasprimento delle sanzioni penali e delle preclusioni alla concessione dei benefici penitenziari ai condannati.

L'opzione per la decarcerizzazione è in sinergia con l'altra delega del Ddl, volta a introdurre un'articolata depenalizzazione, che mira, in definitiva, a riservare alla sanzione penale quel ruolo di extrema ratio del sistema sanzionatorio proprio degli ordinamenti penali più evoluti, ispirati ai principi di umanizzazione della pena e di rieducazione del condannato.